






PERCORSO 1

Lo Stato







Pari dignità sociale; eguali davanti alla legge: sono i due aspetti del principio di uguaglianza sostanziale. Secondo il primo non sono ammesse eccezioni o favoritismi legati a differenza di dignità sociale. In base al secondo il legislatore non può emanare leggi che contengano discriminazioni fondate su diverse qualificazioni personali (sesso, razza ecc.).

Rimuovere gli ostacoli: è il principio di uguaglianza sostanziale, in base al quale la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che limitano la libertà e le possibilità di alcuni cittadini, affinché tutti siano posti in un piano di sostanziale parità originaria.

norma

3 • Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Aspetti concreti

- uguaglianza dei sessi
- uguaglianza senza distinzioni di razza o di lingua
- uguaglianza in materia di religione
- uguaglianza in materia di origini politiche, condizioni personali e sociali

Droghe
Alcune deroghe sono esplicitamente previste dalla Costituzione, come ad esempio l'art. 37 che riconosce una speciale tutela alla madre lavoratrice

Ambito di applicazione
Per quanto l'art. 3 parli di uguaglianza soltanto in riferimento ai cittadini, tale valore deve considerarsi esteso anche agli stranieri, agli apolidi e a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, anche le persone giuridiche

Alla luce del principio di uguaglianza, il legislatore deve dettare la stessa disciplina per situazioni uguali e discipline differenti per situazioni diverse. I trattamenti ingiustificatamente parificatori sono da considerare illegittimi al pari di quelli ingiustificatamente discriminatori.

Il caso pratico

La libertà di riunione

Un gruppo di cittadini, già noti alle forze dell'ordine per la loro turbolenza, chiede al questore l'autorizzazione a riunirsi nel parco comunale per una manifestazione. Nello stesso giorno è rivolta al questore un'analoga richiesta da parte di un altro agguerrito gruppo di opposta ideologia politica. Il questore, dopo un attento esame delle due richieste, vieta ad entrambi l'autorizzazione, ravvisando il pericolo di violenti scontri e quindi di una grave turbativa dell'ordine pubblico. La decisione ti appare legittima?

Guida alla soluzione

- Lettura dell'art. 17 Cost.
- Verifica dei presupposti di tutela del diritto di riunione sancito dall'art. 17 Cost.:
 - svolgimento pacifico;
 - assenza di armi;
 - preavviso (per riunioni in luogo pubblico);
 - assenza di comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
- Lettura della seguente massima:

Ai sensi dell'art. 17 Cost. i promotori di una riunione in luogo pubblico hanno l'obbligo di darne preavviso al questore almeno 3 giorni prima e questi ha il potere di vietarla per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica o di ordine pubblico. Poiché il potere di veto esercitabile dal questore determina la limitazione del diritto di libertà di riunione costituzionalmente riconosciuto, l'atto amministrativo contenente tale divieto dovrà essere rigorosamente motivato (Cass. pen. 13 giugno 1994, n. 6812).



QUIZ

1 La Convenzione di Montego Bay disciplina:

- a) lo sfruttamento delle risorse marine
- b) la concessione della cittadinanza italiana
- c) l'ingresso di uno Stato nell'ONU
- d) la perdita della cittadinanza italiana

2 Il termine popolo è connesso a quello di:

- a) popolazione
- b) cittadinanza
- c) Nazione
- d) comunità

3 Quale, tra i seguenti, non è un carattere dello Stato di diritto:

- a) uguaglianza dinanzi alla legge
- b) divisione dei poteri
- c) riconoscimento dei diritti fondamentali della persona
- d) esaltazione della collettività nazionale

4 Nello Stato con forma di governo presidenziale il Capo dello Stato è:

- a) Capo del Governo
- b) nominato dal Parlamento ad inizio legislatura
- c) Presidente della Corte costituzionale
- d) segretario del partito di maggioranza

5 Nello Stato con forma di governo semi-presidenziale il Governo:

- a) deve avere la fiducia del solo Presidente della Repubblica
- b) deve avere la fiducia solo del Parlamento
- c) deve avere la fiducia sia del Presidente della Repubblica sia del Parlamento
- d) non necessita della fiducia né del Presidente né del Parlamento, perché eletto direttamente dal popolo

6 Il voto di sfiducia contro il Direttorio svizzero:

- a) è consentito solo a maggioranza parlamentare qualificata
- b) è consentito solo con referendum popolare
- c) non è consentito per tutta la durata della legislatura
- d) è consentito al Capo dello Stato

7 La Costituzione concessa per volontà del sovrano è detta:

- a) flessibile
- b) ottriata
- c) elargita
- d) votata

8 I diritti della personalità sono:

- a) disponibili
- b) prescrttibili
- c) irrinunciabili
- d) trasferibili

9 La Costituzione italiana è:

- a) rigida in senso debole
- b) rigida in senso forte
- c) votata
- d) lunga

10 Lo Statuto albertino fu inizialmente:

- a) lo Statuto del Regno d'Italia
- b) lo Statuto del Regno delle due Sicilie
- c) lo Statuto del Regno di Sardegna
- d) lo Statuto del Lombardo-Veneto

11 Al momento della sua adozione, lo Statuto albertino attribuiva il diritto di voto:

- a) a tutti i cittadini maschi maggiorenni
- b) ai soli maschi con determinati requisiti di censo
- c) ad uomini e donne maggiorenni
- d) ai soli cittadini maschi con almeno 30 anni di età

12 Lo Stato italiano è uno Stato:

- a) federale
- b) unitario
- c) regionale
- d) assoluto

13 «Welfare State» è sinonimo di:

- a) Stato sociale
- b) Stato autoritario
- c) Stato-apparato
- d) Stato-comunità

14 Nell'ordinamento dello Stato italiano la sovranità appartiene:

- a) al Parlamento
- b) al popolo
- c) alla Nazione
- d) al Presidente della Repubblica

15 In Italia il voto di fiducia al Governo è dato:

- a) dalla sola Camera dei deputati
- b) dal solo Senato
- c) dalle due Camere
- d) dal Capo dello Stato

Questioni di *diritto*

La giustificazione dello Stato

Le funzioni della comunità statale — e quindi il modo come in concreto si atteggiavano gli elementi della *politicalità* e *sovranità* — stanno alla base delle diverse *dottrine dello stato*, le quali hanno influenzato le moderne *forme di stato* fin qui succedutesi, compresa quella italiana.

Secondo il **costituzionalismo di matrice liberale** (di cui fu massimo teorico il filosofo inglese John Locke — 1632-1704 — il quale influenzò i padri costituenti americani), gli uomini possiedono tre diritti: alla vita, alla libertà e alla proprietà. Allo scopo di salvaguardare tali diritti hanno anche il diritto (strumentale al perseguimento dei primi) a difendersi e a offendere. Per farlo in modo più efficace essi trasferiscono *per contratto* tali diritti a un'autorità sovrana: ecco perché si parla di **dottrine contrattualistiche** per designare la scuola di pensiero di cui Locke fu uno dei capostipiti. Tale trasferimento può essere sempre revocato. Lo stato, cui i cittadini danno vita, ha quindi compiti delimitati a una funzione *strumentale* alla tutela dei diritti dei cittadini, al servizio dei quali è posto. Tali diritti sarebbero *naturali* (ecco perché si parla di *giusnaturalismo*): compito dello stato è solo riconoscerli e assicurarne l'intangibilità.

Partendo dallo stesso filone contrattualista, Thomas Hobbes (1588-1676) giunge a conclusioni diverse. Mentre per Locke lo stato è lo sviluppo di una condizione positiva che deve solo essere migliorata, per Hobbes lo stato di natura è una condizione di grave conflitto («*homo homini lupus*»: ogni uomo è nemico dell'altro uomo). Per uscire da tale condizione si delega al sovrano il potere di disporre di se stessi (da qui un *pactum subiectionis*, non *pactum unionis*). Ne deriva che lo stato non ha obblighi verso i sudditi: è un *Leviatano* — nome che richiama un terrificante mostro biblico (e nome anche di un'opera di Hobbes) — che tutti assoggetta al suo potere autoritario: persone, formazioni sociali e la stessa Chiesa.

La filosofia di Georg W.F. Hegel (1770-1831) è invece legata ad una visione dell'uomo opposta a

quella delle dottrine contrattualistiche. A lui si deve la concezione dello stato come realtà spirituale, in base alla quale lo stato è la totalità che precede le parti (i singoli), non uno strumento per la tutela dei diritti. In base a tale impostazione, che si può annoverare fra le **dottrine statolatriche**, che da Hegel risalgono fino a Platone, lo stato non è la somma di volontà individuali; nulla ha a che vedere con il contratto (che se mai fa parte del diritto, «momento inferiore dello spirito») ed è del tutto separato dalla società. Esso è frutto dell'opera millenaria della ragione: «il passaggio di una famiglia, di un'orda, d'una stirpe, di una moltitudine ... alla condizione di stato costituisce la realizzazione formale ... dell'Idea»: secondo le parole di Hegel, lo stato non è nulla di meno dell'«ingresso di Dio nel mondo». È il popolo — sono gli individui — che ricevono identità dallo stato, non sono essi a conferire identità allo stato. Senza lo stato l'individuo non ha identità e il popolo è solo moltitudine informe: «anche nella concezione comune, una condizione patriarcale non si chiama costituzione; né si chiama stato un popolo in questa condizione; né sovranità la sua indipendenza». Per questo, per il cittadino non si tratta di difendersi dallo stato, ma di identificarsi con esso. È lo stato che viene prima (e anzi assorbe) l'individuo: l'opposto, come si vede, della filosofia su cui si è fondato il costituzionalismo classico.

Non sorprende che da Hegel abbia preso le mosse la c.d. *destra hegeliana*. Come scrisse Benito Mussolini nella voce «fascismo» dell'*Enciclopedia italiana Treccani*: «lo stato è l'assoluto ... gli individui e i gruppi il relativo ...; tutto nello stato, nulla contro lo stato o fuori dello stato». Questa formula riassume icasticamente cosa si intende per *dottrine statolatriche* (che nutrono una fede cieca e assoluta nello stato). Quando a uno stato così concepito si attribuisce una missione derivante da valori a loro volta pensati come assoluti (la nazione, la razza, la classe) si può parlare di **stato etico**, quello teorizzato dalle dottrine della destra fasci-

sta, nazista o falangista: uno stato che tende a riconoscere un «capo» (un Duce, un Führer, un Caudillo); che ammette solo un *partito unico* (perché unico è il sistema di valori che persegue e considera legittimo perseguire); che si basa su precise *gerarchie* — vale a dire su persone ed oligarchie gerarchicamente ordinate, in grado di interpretare l'Ida — e su una conseguente ricomposizione organicistica della società (in cui ciascuno occupa un posto particolare ed è inserito in strutture di tipo corporativo che assorbono, negandoli alla radice, i conflitti sociali: di qui, per esempio, la trasformazione della Camera dei deputati in Camera dei fasci e delle corporazioni).

Ma da Hegel prese le mosse anche la c.d. *sinistra hegeliana* che, attraverso Feuerbach, Engels e soprattutto Karl Marx (1818-1883), utilizzò partendo dai rapporti economici (materialismo) la visione antropologica di Hegel. Marx, in particolare, capovolse il rapporto fra stato e società costruito da Hegel (questi dava preminenza allo stato, come s'è visto). Secondo Marx, invece, il principale fattore di civilizzazione non era lo stato ma la **società civile**. Egli negava valore all'individuo al di fuori dei rapporti sociali e, soprattutto, al di fuori della sua collocazione di classe, perché la storia dell'uomo, nella sua concezione, altro non sarebbe che storia delle lotte fra classi sociali. Perciò Marx rifiutava anche la logica della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789. Secondo l'impostazione marxista, lo stato era solo uno strumento, una «macchina», attraverso cui una classe (quella che nella società aveva vinto) esercitava il proprio dominio sulle altre classi. Secondo la versione teorizzata dal rivoluzionario russo bolscevico Lenin, compito del proletariato sarebbe stata la conquista dello stato al

fine di instaurare la propria «dittatura» di classe. Tale dittatura avrebbe dovuto consentire di superare gli antagonismi di classe e, ponendo le condizioni per il massimo sviluppo delle libertà e delle forze produttive, avrebbe addirittura portato alla progressiva «estinzione dello stato».

Queste diverse impostazioni filosofico-politiche influenzarono — e non poteva essere diversamente — i costituenti italiani. Da poco superato il fascismo, vennero decisamente rifiutate le dottrine statolatrate e netta fu l'influenza delle dottrine liberalcontrattualiste: si pensi all'art. 2 Cost., che costituisce una delle architravi dell'intero edificio costituzionale italiano, nel quale il costituente volle affermare che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Nel contempo, differenziandosi dalle dottrine contrattualiste ispirate a una visione esclusivamente individualista, si volle anche dare forte rilievo — secondo le impostazioni del personalismo comunitario dei filosofi cattolici francesi Maritain e Mounier — alle formazioni sociali intermedie, tutte quelle, numerose, «ove si svolge la personalità» dell'uomo (famiglia, scuola, associazionismo e così via). Dell'impostazione marxista, che rifiuta di astrarre il cittadino dalla condizione sociale in cui concretamente versa, vi è significativa traccia nell'art. 3.2 Cost., il quale assegna allo Stato il compito di promuovere l'eguaglianza eliminando «gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese».

A. BARBERA - C. FUSARO, *Corso di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 2006

Rispondi alle seguenti *domande*

1 • Chi fu il massimo teorico del costituzionalismo liberale?

.....
.....
.....

2 • In cosa si distingue la teoria di Locke rispetto a quella di Hobbes?

.....
.....
.....

3 • Come viene concepito lo Stato dalle teorie statolatrate?

.....
.....
.....

4 • Cosa s'intende per Stato etico?

.....
.....
.....

5 • Di quale impostazione dottrinale risente la formulazione dell'art. 3 Cost.?

.....
.....
.....

Punti di vista **Forma di Stato e forma di governo**

Le nozioni di forma di Stato e forma di governo costituiscono dei concetti fondamentali del diritto pubblico. Proviamo ad analizzare le diverse definizioni date dagli autori.

Partendo dalla considerazione per cui le funzioni del diritto riguardano la repressione dei comportamenti illeciti, la distribuzione di beni e risorse, la gestione dei pubblici poteri, AMATO giunge alla conclusione che la forma di Stato definisce le *modalità di esercizio delle suddette funzioni nei rapporti tra governanti e governati*. La forma di governo si riferirebbe, invece, alla sola funzione relativa alla *ripartizione del potere politico fra i vari organi dello Stato*, in particolare dei poteri sovrani.

Per MARTINES l'espressione forma di Stato indica il *tipo di rapporti che si instaurano tra governanti e governati* in un determinato sistema costituzionale. Di conseguenza, secondo l'autore è possibile distinguere diverse forme di Stato (assoluto, sociale ecc.) in base alla misura in cui, in ciascuna di esse, è assicurata la partecipazione dei governati alla guida politica dello Stato. Anche per MARTINES la forma di governo indica, invece, il *modo in cui le funzioni statali sono distribuite tra i vari organi costituzionali*, con particolare riguardo alla funzione di indirizzo politico ed ai modi del suo svolgimento.

Altra definizione è quella dataci da MORTATI, secondo il quale la forma di Stato descrive *il modo in cui lo Stato è strutturato nella sua totalità*, con riguardo alla complessiva concezione ideologica e alle basi economico-sociali della collettività, laddove la forma di governo riguarda solo *l'istituzione, la distribuzione e l'organizzazione dei pubblici poteri*.

BISCARETTI DI RUFFIA sostiene che la forma di Stato si riferisce alla *posizione che assumono gli elementi costitutivi dello Stato*, vale a dire popolo, territorio e governo, mentre la forma di governo identifica la *posizione e la contrapposizione dei diversi organi costituzionali*.

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove PALADIN, il quale definisce la forma di Stato come il *modo d'essere e di configurarsi dell'intero assetto statale* e la forma di governo il *modo d'essere del solo governo*.

Aderisce a questa impostazione anche VIRGA, per il quale la forma di Stato definisce il *tipo di regime politico assunto* in un determinato momento (comunista, liberale ecc.) e la forma di governo è la conseguenza delle caratteristiche di uno solo degli elementi costitutivi dello Stato, il governo.

Per CARETTI-DE SIERVO la forma di Stato sintetizza *le finalità che lo Stato si propone di realizzare e i valori cui si ispira*, mentre la forma di governo contraddistingue *l'organizzazione costituzionale mediante la quale lo Stato persegue le sue finalità*.

Infine, per BIN-PITRUZZELLA per forma di Stato si intende il *rapporto esistente tra le autorità dotate di poteri sovrani e la società civile*, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Per forma di governo, invece, dobbiamo intendere il *modo in cui il potere è distribuito tra gli organi principali dello Stato* ed i rapporti che tra questi si instaurano. Secondo gli autori la nozione di forma di Stato dà una risposta alla domanda «quale è la finalità prevalente dello Stato e di conseguenza che tipo di rapporto esiste tra l'apparato statale e la società?», laddove la nozione di forma di governo dà una risposta alla domanda «chi governa all'interno dell'apparato statale?».

In considerazione dei punti di vista riportati, si potrebbe sostenere che la forma di Stato costituisce la cornice, il modo in cui gli elementi costitutivi dello Stato si relazionano tra di loro e con la società civile, mentre la forma di governo è lo strumento prescelto per la concreta realizzazione dei suoi valori. Ciò può farci comprendere perché in paesi che adottano una stessa forma di Stato operano diverse forme di governo. Ad esempio, Italia e Francia accolgono la stessa forma di Stato, lo Stato sociale, ma si distinguono per una diversa forma di governo, parlamentare per la prima, semi-presidenziale per la seconda.

RASSEGNA STAMPA

Tocqueville il democratico

Riteneva che il tessuto connettivo della democrazia fosse una «società civile» capace di coniugare libertà e ragione, aperta al confronto delle idee e ai cambiamenti. Si spiega perciò come le riflessioni di Charles-Alexis de Tocqueville (di cui ricorre quest'anno il bicentenario della nascita) tornino d'attualità ancor oggi. Ferve infatti, ai giorni nostri il dibattito sui modi più idonei per promuovere la democrazia là dove non si è ancora affermata. E ci domandiamo, là dove essa invece è di casa, quale impatto potrebbero determinare sulle sue istituzioni le ipoteche dovute alla decelerazione della crescita economica e alla minaccia del terrorismo.

Due postulati rendono tuttora istruttiva la lezione di Tocqueville. Da un lato, il suo convincimento che l'avvento della democrazia sia il risultato della formazione, nell'ambito di una comunità, di orientamenti e codici normativi tali da assecondare la libertà individuale, un'equa distribuzione delle risorse e la partecipazione politica. Dall'altro, un forte richiamo all'esigenza che la democrazia si regga sull'equilibrio istituzionale dei poteri, il pluralismo culturale e la libertà di stampa. Affinché essa non si tramuti in una «tirannia della maggioranza».

Alla formulazione di queste tesi, che lo hanno consacrato fra i padri fondatori del liberalismo moderno, lo storico e pensatore politico francese era giunto all'indomani di un soggiorno tra il 1831 e il 1832 negli Stati Uniti. Inizialmente, lo scopo del suo viaggio era stato di studiare, quale giudice del Tribunale di Versailles, gli ordinamenti penitenziari americani; ma aveva finito poi per interessarsi assai più alla realtà politica e sociale nord-americana, integrando le sue impressioni sul campo con quelle da lui raccolte negli incontri con vari uomini di governo e di legge, imprenditori e intellettuali. Di qui la sua decisione, al rientro in patria, di dimettersi dalla magistratura per dedicarsi alla composizione di un'opera, *De la démocratie en Amérique* (pubblicata in due volumi, rispettivamente nel 1835 e nel 1840), che illustrasse i tratti distintivi del sistema democratico in via di consolidamento negli Stati Uniti.

Di fatto, il responso che egli trasse dalla sua ricognizione fu che quello americano era un modello politico esemplare, non solo in quanto basato su una Costituzione garante dei diritti e delle libertà fondamentali, ma in quanto forgiato da una sorta di «religione civile» le cui radici e la cui forza risiedevano in una fitta rete a livello locale di associazioni, sodalizi e strutture intermedie di natura sia religiosa e culturale che economica. Tocqueville, anzi, poneva l'accento proprio su questa molteplicità di forme d'appartenenza e di opzioni elettive, di istanze e di iniziative dal basso, quale cardine e

fattore di vitalità della nascente democrazia americana.

A suffragare questo suo giudizio aveva contribuito anche l'opinione, maturata nel corso di due visite in Gran Bretagna, che il governo liberale poggiasse in ultima istanza sullo «spirito» dal quale era animato, ossia, più che sul «meccanismo delle leggi», sull'etica della responsabilità individuale e su un senso civico diffuso fra le diverse categorie sociali. Anche perché questi fattori costituivano, a suo giudizio, sia l'espressione concreta dei diritti di cittadinanza dei singoli sia dei robusti contrappesi nella ripartizione e nella gestione del potere.

Tocqueville non escludeva, beninteso, che in un sistema del genere potessero insorgere antagonismi e rapporti conflittuali, ma riteneva che fossero componibili in virtù dei principi di un ordinamento liberale o potessero comunque essere circoscritti a un alveo tale da non produrre effetti dirompenti. Né egli si esimeva, guardando al futuro della società americana (non limitandosi quindi all'analisi di quella che aveva avuto modo di osservare, ancora prevalentemente rurale e basata sulla piccola e media proprietà), da una valutazione dei pericoli che sovrastavano la democrazia: dall'asservimento delle masse a un potere statale tendente a ergersi a loro nume benefico e tutelare, alla burocratizzazione dell'apparato politico, al sopravvento di una nuova oligarchia di grandi gruppi d'interesse.

Ma, pur prevedendo e ritenendo inevitabili per un verso o per l'altro questi fenomeni, credeva che la democrazia avesse in sé adeguati anticorpi o fosse comunque in grado di porre in atto validi correttivi attraverso il libero gioco delle forze politiche e l'educazione all'esercizio critico, il decentramento amministrativo e più ampi spazi di partecipazione alla vita pubblica, le regole dell'economia di mercato e un'azione riformistica che ponesse il rapporto fra capitale e lavoro su nuove basi (come quelle indicate da Stuart Mill, al quale Tocqueville s'era legato in amicizia).

A ogni buon conto, questa singolare figura di aristocratico, originario di una famiglia della nobiltà normanna decimata dal Terrore, ma non per questo portato a rimpiangere l'Ancien Régime, di un fatto era fermamente convinto: che il processo di democratizzazione, purché non si trattasse di un patto rivoluzionario, avrebbe avuto corso anche in Europa e la democrazia sarebbe stata in avvenire il pilastro di tutte le società più prospere e avanzate. Ma era altrettanto persuaso che ciò sarebbe dipeso in gran parte dallo sviluppo di un sentire comune e di comportamenti individuali tali da cementare lo spirito di libertà e l'anticonformismo in modo che l'eguaglianza sociale non sfociasse nell'egualitarismo, in

un'omologazione dei singoli e in un livellamento delle loro prospettive.

Coerente con queste sue idee, Tocqueville aveva fatto parte, quale deputato dal 1839, dell'opposizione parlamentare al regime orleanista e, dopo la proclamazione nel febbraio 1848 della Repubblica, aveva condiviso la causa dei liberali moderati nei Paesi dove erano scoppiati i moti contro i Governi imposti dalla Restaurazione, per poi dimettersi dall'incarico di ministro degli Esteri,

da lui tenuto dal giugno all'ottobre 1849, durante la presidenza di Luigi Napoleone. Perché aveva intuito che questi avrebbe finito per puntare al «cesarismo», a una nuova forma di governo autoritaria, paternalistica e plebiscitaria, come poi avvenne con il colpo di Stato del dicembre 1851.

V. CASTRONOVO, *Il Sole 24 Ore*,
19 maggio 2005

Il tabù (violato) della guerra

Anche Adriano Sofri (su *Repubblica*), come in precedenza molti altri, ha voluto polemizzare con me su una questione che, in barba alla correttezza politica, avevo scelto di sollevare di fronte all'opinione pubblica: la questione dell'insufficienza delle normali regole e procedure dello Stato di diritto in presenza di uno stato di guerra.

Essendo Sofri la persona di qualità che è egli conduce la polemica, a differenza di quanto hanno fatto altri, con toni civili. Ma la civiltà del tono non può nascondere, ai miei occhi, la grande debolezza del suo ragionamento. Non mi aspettavo di trovare (e infatti non l'ho trovata) molta sapienza politica in un Gian Carlo Caselli o in un Franco Cordero, per citare due dei miei critici più rabbiosi. Mi aspettavo invece di trovarla in Sofri. Non è stato così. Sofri dedica qualcosa come duecento righe a discutere di uno pseudo-problema e solo tre righe, quasi *en passant*, alla fine del suo lunghissimo articolo, per parlare del problema vero: l'esistenza o meno, oggi, di uno stato di guerra (Sofri, naturalmente, nega che lo stato di guerra esista).

Non si è accorto, e trovo davvero grave tale errore, che proprio questo è il vero punto di dissenso fra me e tutti i miei critici, lui compreso. La ragione dovrebbe essere ovvia: se non è in atto alcuna guerra, come appunto Sofri ritiene, nulla di ciò che io ho scritto sullo stato d'eccezione, sui poteri d'emergenza, sulla inevitabilità della compresenza di Stato di diritto e ragion di Stato, ha senso. Se non c'è guerra tutto ciò che dobbiamo fare è irrobustire quella tipica istituzione dei tempi di pace che è lo Stato di diritto (dal quale, peraltro, la realtà è spesso assai lontana: l'uso della galera per far parlare la gente non è tortura? Intercettare qualunque disgraziato si sia trovato a scambiare, senza saperlo, una telefonata con un indagato, non è una violazione dei suoi diritti costituzionali? Trattare gli avvocati dell'accusa come se fossero «giudici» non è negare l'essenza stessa dello Stato liberale di diritto?) e, per il resto, vivere tutti felici e contenti.

Ma proprio questa è la grande divisione che attraversa oggi l'Europa: fra chi nega e chi afferma che una guerra santa contro l'Occidente sia stata scatenata dall'Islam

politico. Se qualcuno ti ha dichiarato guerra hai due sole possibilità: arrenderti o combattere. A me pare evidente che ci sia una volontà di resa di ampia parte dell'Europa e che nulla lo provi di più del suo ostinato negare, contro ogni evidenza, che una guerra sia in atto. Le ragioni, proprio su *Repubblica*, sono state tratteggiate magistralmente da Mario Pirani qualche giorno fa.

Forse Sofri pensa che io stia divagando, che io voglia eludere il problema della tortura, che io «mi ritragga», come, secondo lui, avrei già fatto sotto il fuoco delle critiche. Non divago e non mi sono mai ritratto. Al contrario. Di fronte alla scorrettezza di chi guardava il dito anziché la luna, ho ribadito che la guerra provoca l'emergenza dello stato d'eccezione e che lo Stato di diritto, se vogliamo salvarne il nucleo essenziale, è costretto a convivere. Ciò non mi piace, anzi mi fa orrore, ma credo di descrivere le cose come stanno. Tutti i miei critici hanno decontestualizzato il riferimento alla tortura (della serie: datemi una frase e impiccherò qualunque uomo). Scrivendo subito dopo la scoperta di un possibile attentato a dieci aerei (più di un migliaio di vittime possibili) avevo detto: immaginiamo che venga fuori che quelle mille e passa persone siano state salvate grazie alla confessione estorta con la forza a uno dei cospiratori. Stavo dicendo, ovviamente, che la guerra ci mette di fronte a dilemmi etici che non esistono in tempi di pace. È singolare che nessuno dei miei critici abbia dichiarato che egli sarebbe stato comunque contento venendo a sapere del salvataggio di un migliaio di innocenti passeggeri. Il che prova che non sono di sicuro io il più cinico e moralmente insensibile in città, il più indifferente alla vita e alle sofferenze umane.

Il tabù che io ho deliberatamente violato non è quello che dice Sofri. Ci rifletta: egli possiede gli strumenti culturali e, credo, anche l'onestà intellettuale per farlo. Io ho violato il tabù secondo cui vivremmo tuttora in uno stato di pace, con tutto ciò che ne consegue.

Perché tanti in Italia sono così interessati a negare che una guerra sia in corso? Una delle ragioni è che se è scoppiata una guerra è inevitabile che ciò incida, oltre che su tante altre cose, anche sugli equilibri di potere fra le diverse istituzioni dello Stato, in particolare fra l'or-

dine giudiziario e il potere esecutivo. E qualunque cambiamento, anche minimo, di tali equilibri di potere inevitabilmente scatena, sul piano politico come nel dibattito culturale, il finimondo.

Pur nel nostro radicale dissenso, c'è almeno un punto su cui io e Sofri possiamo facilmente concordare. E cioè sul fatto che in una qualunque discussione pubblica sui grandi frangenti della storia e della politica c'è sempre un modo infallibile per identificare lo stupido di turno: lo stupido è colui che proclama (credendoci) che la scelta che sia-

mo chiamati a compiere sia sempre fra il Bene e il Male. Ma quel tipo di scelta, per nostra sfortuna, non si dà quasi mai (i più pessimisti dicono addirittura mai) nelle vicende umane. La scelta è per lo più fra un male e un altro male, e la nostra responsabilità di uomini di fronte alla storia è identificare e scegliere il male minore. È di questo, e non di altro, che io mi sono occupato.

A. PANEBIANCO, *Corriere della Sera*, 29 settembre 2006

Seduzioni neonaziste

I giornali italiani non hanno dato il minimo spazio a una notizia che invece si poteva leggere sotto un titolo di prima pagina di *Le Monde* degli inizi di settembre: «Una rete neonazista smantellata in Belgio». Sì, nel Belgio sede dell'Unione europea, della Nato e di non so quante altre istituzioni internazionali, un Paese a sua volta retto da istituzioni parlamentari da più di 150 anni. Non solo, ma questa volta i 17 arrestati non erano i soliti déraciné senz'arte né parte, i soliti giovinastri spostati; no, ben 11 di loro, di origine fiamminga, appartenevano niente meno che all'esercito belga, ed erano guidati da un tale il quale risultava aver fondato un paio di anni fa un'organizzazione clandestina dal nome (che è tutto un programma) «Sangue-Terra-Onore-Fedeltà». Che in un posto come il Belgio (e dentro le forze armate!) si costituisca una rete neonazista al fine, come si legge nel comunicato della polizia, di «**commettere attentati** per destabilizzare le strutture del Paese» è certo qualcosa di nuovo e singolare, e sta a noi decidere se si tratta di una casuale bizzarria o di un sintomo da capire.

Personalmente, propendo per questa seconda ipotesi, che si tratti di un sintomo di molte cose, alcune delle quali certamente legate alla specificità belga (i fiamminghi, come si sa, si sentono da sempre oppressi dai Valloni francofoni e durante la Seconda Guerra mondiale diedero vita a un forte movimento collaborazionista con gli occupanti hitleriani), ma anche di altre che riguardano un po' tutto il continente. A cominciare dal fatto che oggi mi sembra stia entrando in crisi in molti Paesi europei l'egemonia che le élite colte (di cui fanno tradizionalmente parte le élite politiche) hanno esercitato per tutto il periodo dalla fine della guerra a oggi.

Un'egemonia fatta di un'interpretazione molto inclusiva della democrazia, di una forte apertura internazional-

stica, di un laicismo marcato espresso non solo dal sostanziale abbandono del proprio sfondo confessionale o da un multiculturalismo di principio ma in generale da una svalutazione di tutti gli aspetti etnico-identitari tradizionali dei rispettivi Paesi (inclusa l'ideologia della Nazione). Ciò che sta mettendo in crisi questa costruzione non è tanto il rallentamento di lungo periodo del ciclo economico e la disoccupazione che ne deriva ma il **mutamento di atmosfera culturale**.

L'aria dei tempi sta velocemente cambiando, ma le élite — soprattutto perché portate all'autoriproduzione ideologica e dotate di quello straordinario ammortizzatore di tutte le novità che è un buon livello di reddito — sono assai più lente ad accorgersene rispetto al resto della popolazione. È questa, invece, che subisce l'impatto delle fortissime novità del mercato del lavoro e del modo di lavorare (si pensi alla spersonalizzazione del lavoro impiegatizio per effetto dei computer), dell'abbandono forzoso dei centri delle città per l'aumento degli affitti, che si accorge della generale decadenza dei sistemi scolastici che favoriscono sempre meno la mobilità sociale, che sente sulla propria pelle il lento ma inesorabile restringimento del Welfare, che spesso avverte con più immediatezza la presenza nella propria quotidianità dell'immigrazione e delle incrinature che essa introduce nell'identità della comunità. Al di là di ogni apparenza, questa parte (maggioritaria) della popolazione si riconosce sempre di meno nella politica e nelle sue culture consolidate. Inconsapevolmente anela a qualcosa di diverso. Non meraviglia che in questa situazione l'ideologia dell'estrema destra possa ritornare ad apparire di nuovo seducente.

E. GALLI DELLA LOGGIA, *Style magazine* (il mensile del Corriere della Sera), n. 10, ottobre 2006

Vogliamo cambiare la Costituzione? Però prima decidiamo come farlo

Con quale maggioranza dovrà essere approvata la norma per aumentare la maggioranza necessaria per mo-

dificare la Costituzione? Il gioco di parole nasconde una contraddizione annidata all'interno della proposta,

enunciata in modo generico nel programma dell'Unione, e ribadita in modo perentorio dopo l'esito del referendum dai più intransigenti custodi della Costituzione: e cioè che in futuro si debbano impedire modifiche a colpi di maggioranza e che quindi queste debbano essere approvate dai 2/3 e non solo più dalla metà degli aventi diritto al voto.

Se questa modifica all'articolo 138 fosse approvata con i soli voti dell'Unione, l'opposizione avrebbe tutte le ragioni di accusare di sopruso una maggioranza che decidesse di essere lei l'ultima a poter cambiare la Carta a colpi di maggioranza. Né si potrebbe accusare di ostilità preconcepita un'opposizione che rifiutasse di far convergere i suoi voti per rendere per prima cosa più difficilmente modificabile una Costituzione a cui non solo essa, ma, seppur in modi diversi, quasi tutti ritengono si debba porre mano. E se anche lo trovasse, neppure un accordo metterebbe al riparo da inghippi: se alla fine mancasse un solo voto al raggiungimento dei 2/3, come fare a cancellare il risultato di una deliberazione parlamentare valida in base alla lettera che si vuole abolire, ma in contrasto con lo spirito che si vuole instaurare?

Il gioco della matrioska può continuare, e rivelare qualche maliziosa bambolina. È naturale che la proposta di un accordo con l'opposizione per la modifica dell'articolo 138 debba essere sottoposta al voto dei parla-

mentari dell'Unione: con quale maggioranza, semplice o allargata, essi decideranno che debba essere approvata la proposta di richiedere una maggioranza parlamentare allargata per approvare la norma costituzionale di innalzare la maggioranza?

Non si deve far spallucce delle contraddizioni, sovente rivelano errori logici. In questo caso, l'ignorare il rapporto tra un testo e i modi per modificarlo. Quando si scrive un testo — che sia un contratto privato, una legge, una Costituzione — esso dipende in modo fondamentale dalle regole con cui lo si può modificare. Dal matrimonio con o senza il divorzio, alle modalità per l'uscita dal trattato di Maastricht e dall'euro. Le Costituzioni hanno ciascuna la loro propria «rigidità», non esiste un meglio o un peggio. La rigidità è una loro caratteristica, strettamente legata tra l'altro ai rapporti tra maggioranza e opposizione, alla mobilità dell'elettorato ecc.... E senza dimenticare che a ogni soglia di approvazione è connesso un diritto di veto: si guardi che cosa succede in Italia a proposito di amnistia. Una cosa è certa: volere cambiare le regole con cui si modificano i testi, senza contemporaneamente rivederli, peggio, pretendendo di lasciarli per intanto inalterati, è arbitrario. Peggio, un arbitrio.

F. DEBENEDETTI, *il Riformista*,
30 giugno 2006

Fini: “Nuova legge sulla cittadinanza”

Il presidente della Camera: «Educazione alla tolleranza»

Roma

Mentre Lega e ministro dell'Interno propongono di bloccare per due anni i flussi degli immigrati regolati dalla legge Bossi-Fini, uno dei due autori di quella legge, l'attuale presidente della Camera, lancia la «grande sfida dell'identità collettiva», si prodiga per la promozione del dialogo interreligioso, parla di «educazione alla tolleranza e al rispetto reciproco tra cittadini di diversa cultura etnica e religiosa», ribadisce che «sono maturi i tempi per una nuova legge sulla cittadinanza».

Lo fa invitando a Montecitorio rappresentanti delle tre religioni monoteiste, l'Arcivescovo Rino Fisichella, il Rabbino Giuseppe Laras, lo Shayk Abdal Wahid Pallavicini, per il convegno 'Religioni per la pace. Le Istituzioni dei paesi europei che oggi si trovano a fronteggiare fenomeni di multiculturalismo e di grandi migrazioni «hanno il compito di costruire un futuro di coesione attraverso l'affermazione di un progetto di società che coinvolga tutti i cittadini e che sappia valorizzare la ricchezza di culture offerta dalle varie comunità di stranieri che decidono di stabilirsi in Europa.

È mia convinzione che lo Stato debba promuovere

l'educazione alla tolleranza, al dialogo e al rispetto reciproco tra cittadini di diversa cultura etnica e religiosa, in nome di quei valori di libertà e di tutela dei diritti della persona che sono a fondamento della nostra società». «Assistiamo purtroppo – ha sottolineato Fini – al verificarsi, nel nostro come negli altri Paesi europei, di manifestazioni di razzismo, antisemitismo e islamofobia. È dovere delle Istituzioni impedire che tali fenomeni si diffondano curando le patologie collettive da cui scaturiscono. Queste malattie sono innanzitutto l'ignoranza e il degrado sociale. Ma in profondo c'è una grande malattia che si chiama paura. Paura del diverso e insicurezza diffusa sono espressioni tipiche della società in crisi di coesione e di prospettive».

«La grande sfida odierna – ha insistito Fini – è quella di ricostruire la fiducia sociale ma è soprattutto una sfida culturale e passa per il rilancio di un progetto educativo che sappia diffondere mentalità e valori adatti a una società aperta, pluralista e innovativa». Fini la chiama «la grande sfida dell'identità collettiva». È prezioso l'aiuto dei rappresentanti delle comunità religiose «per diffondere presso i nuovi cittadini che arrivano da luoghi lontani l'idea che il Paese che li accoglie può essere per loro una nuova patria. Una patria che rispetta la loro cultura e i loro sentimenti religiosi. Una patria che, a sua

volta, chiede rispetto e soprattutto la condivisione di un destino comune». Quindi il presidente della Camera ribadisce che a suo parere «sono maturi i tempi per una nuova legge sulla cittadinanza per quegli stranieri che aderiscano ai valori di fondo della nostra società. Pen-

so in particolare a quei bambini che già studiano nelle nostre scuole. Occorre preparare il loro futuro di nuovi italiani».

La Stampa, 18 novembre 2008

Duro stop del leader della Lega al rilancio di Berlusconi sulle riforme

Il Pd: “È solo un modo per distogliere l’attenzione dalla crisi economica”

Bossi: “Repubblica presidenziale? Prima pensiamo al federalismo”

Roma – “Il presidenzialismo? È un’idea che ha sempre avuto Berlusconi. Noi non abbiamo mai pensato al presidenzialismo”. Umberto Bossi è piuttosto netto quando gli si chiede se alla Lega andrebbe bene una riforma della Costituzione che portasse al presidenzialismo, come prospettato ieri dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno. “Ora pensiamo al federalismo poi vediamo...”, replica il ministro delle Riforme a margine del Concerto di Natale al Senato. E subito, a sostegno del leader e a testimoniare che questo è il pensiero di tutta la Lega, arriva Calderoli: “Presidenzialismo? Io con ‘ismo’ conosco solo il federalismo”, risponde con una battuta il ministro della Semplificazione normativa.

E anche dal Pd arriva un altolà all’ultima idea del premier. “Non è tempo di dibattiti sul presidenzialismo ma di incisive iniziative di governo per fronteggiare la crisi” dice Cesare Damiano, vice ministro del Lavoro del governo ombra. In pratica, per usare le parole del ministro ombra delle Infrastrutture, Andrea Martella, quello di Berlusconi sarebbe un modo “per confondere le acque e distogliere l’attenzione dalla crisi economica e finanziaria”.

A fianco del premier, invece, si schiera il ministro della

Funzione Pubblica Renato Brunetta: “Quanto più si va verso il federalismo tanto più serve il presidenzialismo”. Considerando quindi che “è già cambiata molto la nostra vita politica”, il passo verso il presidenzialismo “è breve e lungo allo stesso tempo, perché va cambiata la Costituzione”. Certo, con una riforma in senso federalista, conclude Brunetta, “serve un punto di garanzia più alto”, rispetto agli attuali poteri del presidente della Repubblica e del premier: “credo che Berlusconi volesse dire questo”.

Nel discorso di fine anno il presidente del Consiglio ieri sera ha affermato di auspicare una riforma presidenzialista entro la fine del suo mandato. E ha anche annunciato, tra i tanti futuri interventi del governo, che la riforma della Giustizia sarà all’ordine del giorno nel primo Consiglio dei ministri del 2009. Un annuncio che ha lasciato perplesso il ministro della Difesa Ignazio La Russa, che in un’intervista al quotidiano *Libero* ha contestato il fatto che la riforma sia stata messa a punto con l’accordo di tutti i partiti della maggioranza: per Alleanza Nazionale alcuni aspetti sono ancora da chiarire.

La Repubblica, 21 dicembre 2008

La Costituzione non è un residuo bellico» Intervento di Napolitano in difesa della Carta

«La Costituzione repubblicana non è una specie di residuo bellico come da qualche parte si verrebbe talvolta fare intendere», ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano svolgendo la lezione di apertura alla Biennale della Democrazia. Nacque, ha sottolineato, guardando lontano, e poggia «sui valori maturati nell’opposizione al fascismo, nella Resistenza» e fu concepita aprendosi alle «imprevedibili evoluzioni e istanze del futuro. Non fu mai un manifesto ideologico o politico di parte, e legge fondamentale, architrave dell’ordinamento giuridico e dell’assetto istituzionale».

E un lungo e caloroso applauso dell’affollata platea del

Teatro Regio di Torino ha accolto la riflessione del Capo dello Stato Giorgio Napolitano sul 25 aprile definita dal presidente della Repubblica, nella sua lezione inaugurale della “Biennale democrazia” «una festa non di una sola parte».

Poi dal Presidente nuovo richiamo sulla rappresentatività del Parlamento che «rischia di risultare seriamente indebolita in assenza di varie procedure di formazione delle candidature e di meccanismi atti ad ancorare gli eletti al rapporto con il territorio e con gli elettori. Non si può ricorrere a semplificazioni e a restrizioni di diritti in nome del dovere di governare». La democrazia non ha

«alternativa al confrontarsi» per «giungere alla sintesi». Questo deve avvenire senza «sacrificare i diritti e l'apporto della rappresentanza».

In diversi Paesi democratici vigono regole per evitare «un'eccessiva frammentazione politica». A parere di Napolitano ciò «non incrina fatalmente la rappresentatività del Parlamento». Essa però rischia «di risultare seriamente indebolita in assenza di valide procedure di formazione delle candidature e di meccanismi atti ad ancorare gli eletti al rapporto col territorio e con gli elettori». «Non si può ricorrere a semplificazione di sistema e a restrizioni di diritti in nome del dovere di governare», afferma il capo dello Stato con un giudizio che sembra riferibile anche al sistema di formazione delle liste dei candidati previsto dalla legge elettorale per le elezioni politiche. Napolitano riconosce solo «la difficoltà di governare in condizioni di pluralismo» e con in più la crisi economica, «ma non c'è sul piano democratico alternativa al confrontarsi, al combinare ascolto mediazione e decisioni, al giungere alla sintesi con la necessaria tempestività senza sacrificare i diritti e l'apporto della rappresentanza». Di questa esigenza si tiene conto anche in sistemi «autenticamente democratici

come quello presidenzialista degli Stati Uniti, dove alla rappresentanza parlamentare viene riservata sempre un'ampia area di influenza e di intervento», in definitiva l'ultima parola nel processo legislativo.

«In occasione della tragedia del terremoto in Abruzzo, l'Italia è stata percorsa da un moto di solidarietà che ha il senso della ricchezza di risorse umane, in uno spirito di unità nazionale», ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano concludendo la lezione alla Biennale della Democrazia. Napolitano lo ha detto con evidente soddisfazione, vedendo in questo il manifestarsi di un impegno a calare lo spirito della Costituzione nel divenire della società italiana. Occorre, ha detto «un rilancio, davvero indispensabile del senso civico, della dedizione all'interesse generale, della partecipazione diffusa a forme di vita sociale e di attività politica. Parlo di uno scatto culturale e morale di una mobilitazione collettiva di cui l'Italia in momenti critici anche molto duri si è mostrata capace». Si è visto anche di fronte alla profonda crisi economica, «ciascuno di noi deve essere pienamente all'altezza».

L'Unità, 22 aprile 2009

Spunti *interdisciplinari*

Lo Stato socialista e la pianificazione economica

Fino alla fine degli anni '80 l'Europa orientale era caratterizzata dalla presenza dello Stato socialista, forma di Stato impostasi in Russia e successivamente esportata, sulla scia delle dinamiche internazionali, nell'intera area. Tale forma di Stato, che tra l'altro sopravvive, seppur non nel modello originario, in alcuni paesi come Cina, Vietnam e Cuba, adotta un sistema di economia pianificata, che non lascia spazio all'iniziativa dei privati. In pratica, tutti i mezzi di produzione sono nelle mani dello Stato che, attraverso appositi organismi, programma ed organizza l'intera vita economica del paese. Lo strumento utilizzato a tal fine è il cosiddetto «piano», che può avere un orizzonte temporale variabile, ma solitamente è quinquennale o annuale. Si tratta di una concreta opera di pianificazione di tutte le attività produttive, che descrive gli obiettivi da raggiungere ed i mezzi di cui servirsi. Il «piano» ha carattere vincolante, in quanto assume forza di legge: chi non rispetta le sue prescrizioni è perseguibile giuridicamente.

Esercitazione:

Con l'aiuto degli insegnanti di diritto e di economia, elabora una tesina che illustri i principali istituti giuridici della forma di Stato socialista ed il processo attraverso cui gli organismi preposti alla gestione degli affari economici predispongono e fanno attuare il «piano».